



**SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E
PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA “LAURA
BRUNO” NEL PERIODO DELL'ORARIO DI UTILIZZO
EXTRASCOLASTICO
PERIODO 01.03.2026 – 31.12.2026
EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI 2 ANNI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PARLANTI geom. Andrea

Febbraio 2026

A2 – CAPITOLATO D'APPALTO

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI.....	3
ART. 3 – DURATA	3
ART. 4 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DEL COMUNE DI DRONERO	3
ART. 5 - OBBLIGHI A FINE APPALTO	4
CAPO II - PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE	5
ART. 7 – OBBLIGHI E COMPITI DELL'APPALTATORE	5
ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI E COMPITI DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	6
ART. 10 - ORARIO D'USO DELL'IMPIANTO.....	7
ART. 11 - ORARIO DI ESPLETAMENTO SERVIZIO PULIZIA	7
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.....	8
ART. 13 - PERSONALE DI SERVIZIO	8
ART. 14 - SPESE E ONERI A CARICO DELLA DITTA.....	8
CAPO IV - RAPPORTI ECONOMICI CON LA DITTA E RAPPORTI TRA LA DITTA E ALTRI SOGGETTI	9
ART. 15 - IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA.....	9
ART. 16 – CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI.....	9
ART. 17 - RAPPORTI CON IL COMUNE E CON LE IMPRESE CHE EFFETTUANO INTERVENTI DIVERSI.....	9
CAPO V - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI	10
ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA	10
ART. 19 - DENUNCIA EVENTI ECCEZIONALI	10
ART. 20 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10
ART. 21 - SUBAPPALTO	10
ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
ART. 23 - OBBLIGHI DEL PERSONALE.....	11
ART. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI.....	11
ART. 25 – CLAUSOLA SOCIALE	12
ART. 26 - SCIOPERI	12
ART. 27 – ATTREZZI E MACCHINE	12
ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI	12
ART. 29 - INFORTUNI E DANNI	13
ART. 30 – VERIFICA DEL SERVIZIO	13
ART. 31 - PENALITÀ.....	13
ART. 32 – CONTROVERSIE.....	14
ART. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	15
ART. 35 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	15

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- apertura, custodia e chiusura, la pulizia ordinaria di tutti i locali, vetri interni ed esterni, serramenti, corpi illuminanti ed arredamenti, la custodia ed il funzionamento degli impianti elettrici e tecnologici, della palestra delle scuole medie di piazza Battaglione Alpini Dronero relativamente alle ore extrascolastiche.

ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI.

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e per nessuna ragione potranno essere interrotti, sospesi o abbandonati, salvo i casi in cui le ragioni dell'interruzione o della sospensione o dell'abbandono derivino da causa non imputabile all'impresa.
2. La DITTA è inoltre obbligata all'osservanza:
 - a. delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali;
 - b. di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'ART. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
 - c. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.
3. Nell'esecuzione dei lavori e prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la DITTA si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

ART. 3 – DURATA

1. L'appalto avrà durata di **1 anni** dalla data del Verbale di Avvio del Servizio (indicativamente **dal 01 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 per mesi 10 di servizio annui**), eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni alle stesse condizioni a discrezione dell'Amministrazione fatte salve eventuali proroghe per inizio del servizio e, conseguentemente, per la scadenza del medesimo, determinato dal verbale di Avvio del Servizio.
2. Senza alcuna comunicazione alla scadenza del contratto, questo si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.
3. Al fine di assicurare la continuità del servizio, la DITTA è tenuta a proseguire lo svolgimento delle attività incluse nel presente capitolato agli stessi patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, fino a quando il Comune non abbia provveduto a nuova aggiudicazione definitiva e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei e previa specifica comunicazione scritta da parte del Comune di Dronero.

ART. 4 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DEL COMUNE DI DRONERO

1. Il Comune agisce con le seguenti figure professionali:
 - a. **geom. PARLANTI Andrea, quale Responsabile del Procedimento**
 - b. **geom. BIANCO Diego quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;**

Le predette figure sono coadiuvate dal personale dell'area Lavori Pubblici ed ufficio segreteria.

Il Comune utilizza i seguenti strumenti per l'esercizio dell'attività di controllo:

- a. **ordine di servizio:** è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore le disposizioni e istruzioni da parte sia del RUP che del Direttore dell'esecuzione del contratto; sarà trasmesso via mail, via PEC, consegnato a mano o via telefono connesso a rete dati tramite gruppo "Telegram" o "Whatsapp";
- c. **processo verbale** di accertamento dei fatti;
- d. **relazioni** per il Rup (riservate e non riservate);
- e. **certificato di verifica di conformità;**
- f. **comunicazioni** (vedi art. 5 comma 5);

2. Il Comune ha diritto di ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, l'impianto sportivo e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, a verificare il buono stato e della conformità tecnica amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e alla loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente appalto.

3. Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto tramite ordini di servizio (via mail, via PEC) un termine entro il quale la DITTA dovrà provvedere ad eliminarle con nuovi acquisti e/o con riparazioni e, nel caso non venisse ottemperato, il Comune avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese della DITTA con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi delle garanzie depositate.

4. La DITTA è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.

5. Il Comune controllerà tutte le prestazioni che fanno carico alla DITTA, sia in dipendenza del contratto principale per la gestione di custodia e pulizia derivante dal presente appalto, sia scaturenti da eventuali affidamenti di prestazioni aggiuntive.

ART. 5 - OBBLIGHI A FINE APPALTO

1. Rimarranno di proprietà della DITTA le attrezzature (macchine operatrici ecc.) che la stessa conferirà per lo svolgimento dei servizi; dette attrezzature dovranno essere elencate a cura della DITTA e, di volta in volta, comunicate al Comune. Nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di indennizzo o ristoro di sorta per l'utilizzo di attrezzature di proprietà della DITTA medesima (compreso eventuali danneggiamenti, usura, rotture, furti o smarrimenti di attrezzatura).

2. Le attrezzature di proprietà o possesso del Comune, consegnate alla DITTA, dovranno essere riconsegnate al termine dell'appalto nel medesimo stato di conservazione, di funzionamento e di efficienza nel quale sono state consegnate, fatta salva la normale usura dovuta all'utilizzo.

3. Le spese per i danni arrecati per incuria o scarsa manutenzione delle strutture comunali, delle attrezzature, degli arredi esistenti, previa verifica in contraddittorio con la DITTA, verranno addebitate e scontate dal pagamento del canone dovuto per l'esecuzione del servizio.

CAPO II - PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

ART. 7 – OBBLIGHI E COMPITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà provvedere, con cura e diligenza e competenza professionale, sotto la direzione e vigilanza del Dipartimento Lavori Pubblici Comunale, ai seguenti compiti:

A) servizio giornaliero:

- apertura e chiusura dei locali secondo l'orario previsto dall'art. 10, compresa l'apertura e chiusura delle finestre per l'aerazione dei locali a seconda delle necessità, nonché predisposizione per il funzionamento delle aperture di sicurezza quando vi è accesso di pubblico spettatore;
- raccolta della carta da macero e rifiuti vari dagli appositi cestini sia interni che esterni all'edificio, ritiro in sacchi di nylon e convogliamento degli stessi nei cassoni adibiti a deposito indicati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
- scopatura ad umido con scope antistatiche di tutti i pavimenti anche sotto i mobili ed attrezzi sportivi, mediante loro spostamento con successiva rimessa a posto;
- messa a disposizione, per l'uso, degli attrezzi ginnici a seconda dell'uso dei locali formanti i complessi e loro ritiro e riordino nei magazzini appositi;
- accensione e spegnimento degli impianti elettrici e tecnologici a seconda dell'uso dei locali e della stagione, nonché della situazione ambientale e comunicazione con l'ufficio comunale per la gestione del calore degli orari di accensione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda;
- aspirazione e battitura dei tappeti nettapiedi;
- pulizia con lavaggio dei locali igienici sociali, mediante l'uso di detersivi, deodoranti e disinfettanti, installazione di rotoli di carta igienica ed asciugamani di carta con fornitura del materiale di consumo a carico della ditta appaltatrice;
- eliminazione delle impronte nerastre sui mobili, serramenti ed attrezzature ginniche e varie che vengono a crearsi con l'uso mediante l'impiego di idonei materiali;
- spolverature esterne di tutti i mobili, degli arredi ed attrezzi vari con successiva pulizia con alcool di eventuali piani di lavoro, di scrivanie e di telefoni;
- gli spogliatoi per gli atleti ed arbitri, con relativi servizi igienici e docce, dovranno essere ripuliti anche più volte nella stessa giornata a seconda se saranno usati da una o più squadre successivamente;
- pulizia della pavimentazione dell'impianto con panno inumidito in un detergente di qualità idonea;
- la reperibilità 7/7 in orario extrascolastico inclusi festivi;

B) servizio settimanale:

- lucidatura di tutte le parti metalliche che lo consentono, targhe, maniglie, interruttori luce e prese corrente ed arredi vari, ecc. con materiale idoneo;
- rimozione della polvere che si deposita su tutti i ripiani formati dalle murature, mobili, attrezzature;
- lavaggio a fondo di tutti i pavimenti e rivestimenti esistenti nei vari locali di tutti gli edifici, compresi gli atri di ingresso ed il marciapiede esterno, con successiva inceratura e lucidatura;
- spolveratura davanzali, porte interne ed esterne;

C) servizio mensile:

- spolveratura delle apparecchiature di illuminazione e, se necessario, il loro lavaggio accurato;
- lavaggio vetri, porte e finestre interne ed esterne presso spogliatoi e palestra,

D) servizio trimestrale:

- spolveratura delle pareti e soffitto.

Si precisa che i prodotti per l'igienizzazione e la pulizia adottati dovranno essere conformi a quanto previsto al capitolo 6 del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.06.2012 Serie Generale 142

ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI E COMPITI DELL'APPALTATORE

Resta inoltre inteso che l'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutti quei lavori non sopra elencati, ma necessari per un perfetto e completo funzionamento, con ambienti puliti di tutti i locali formanti il complesso.

L'appaltatore dovrà curare, oltre il resto, che all'inizio ed alla fine di ogni uso dei locali ginnico - sportivi le varie attrezzature necessarie siano installate e messe in servizio e poi ritirate a seconda della necessità negli appositi locali.

L'appaltatore dovrà avere cura delle attrezzature ginniche e curarne la loro ordinaria manutenzione per tenerle in efficienza.

L'appaltatore dovrà curare la sorveglianza ed il funzionamento degli impianti elettrici e tecnologici a seconda delle necessità, onde tenerli sempre in perfetta efficienza.

L'appaltatore dovrà curare il buon funzionamento di tutto il complesso ginnico - sportivo e segnalare tempestivamente al Dipartimento Lavori Pubblici Comunale qualsiasi avaria od anomalia.

L'appaltatore dovrà pure segnalare eventuali danni arrecati dagli utenti degli impianti con nominativo dei danneggiatori, onde il Comune possa chiedere il risarcimento. Qualora non venga immediatamente comunicato il nominativo del danneggiatore agli uffici comunali, ne risponderà direttamente l'affidatario, del danno arrecato alla struttura comunale, in quanto causa di mancata vigilanza. L'appaltatore dovrà tenere conteggio delle ore d'uso inoltrandolo trimestralmente agli uffici comunali.

Deve, inoltre, curare la spazzatura e lo sgombero della neve dai percorsi e dai marciapiedi di accesso alla palestra fino alla strada pubblica, così da garantire la possibilità del suo uso.

Gli attrezzi ginnici usati dalle società per esercitazioni dovranno, a cura dell'appaltatore, essere portati in apposito locale.

Sono a totale carico della i materiali di consumo, quali detersivi, cera, carta igienica, asciugamani di carta, disinfettanti per i servizi igienici e le docce, nonché le attrezzature dettate dalla tecnica moderna, necessari per l'espletamento totale del servizio.

Non dovranno comunque essere usati prodotti per la pulizia che risultino dannosi alla salute dell'uomo o delle cose eventuali danni arrecati saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti i mezzi d'opera adeguati alle varie necessità, occorrenti per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente capitolato (lavapavimenti, soffioni, ecc.).

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

sono a carico del Comune:

- autorizzare e coordinare l'uso degli impianti e l'orario di concessione;
- organizzare attività ginnico-sportive di società, club ed agonistiche, nonché altre attività non sportive, non dannose agli impianti e non pregiudicanti attività sportive di calendario,
- fornitura dell'acqua necessaria nel periodo di utilizzo extrascolastico fino alla chiusura della palestra delle scuole medie;
- fornitura del riscaldamento e l'acqua calda dei servizi vari, nel periodo di utilizzo extrascolastico fino alla chiusura della palestra delle scuole medie;
- fornitura dell'energia elettrica, nel periodo di utilizzo extrascolastico fino alla chiusura della palestra delle scuole medie;
- manutenzione ordinaria e straordinaria nel periodo di utilizzo extrascolastico fino alla chiusura della palestra delle scuole medie;

ART. 10 - ORARIO D'USO DELL'IMPIANTO

L'appaltatore dovrà provvedere all'apertura ed alla chiusura degli accessi alla palestra delle scuole medie. L'orario di apertura e custodia dovrà essere secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione e, comunque, tra le ore 14.00 e le ore 23.30 di tutti i giorni di utilizzo (dal lunedì al Sabato) e tra le ore 8.00 e le 20.00 della domenica. Il sopra riportato orario potrà essere prolungato o modificato solamente per competizioni agonistiche ufficiali, quali tornei e manifestazioni preventivamente segnalate ed assentite dal Comune, l'orario relativo alle palestre potranno essere modificate per esigenze delle scuole cittadine senza alcun maggior compenso verso l'appaltatore. Durante l'orario di apertura l'appaltatore deve sempre essere presente e provvedere alla sorveglianza e manutenzione degli impianti formanti i complessi ed a far osservare l'orario agli utenti. Vigè il divieto di duplicazione delle chiavi di accesso ai locali.

ART. 11 - ORARIO DI ESPLETAMENTO SERVIZIO PULIZIA

Tutti i lavori di pulizia elencati all'art. 8 da farsi nei vari locali formanti il complesso dovranno essere eseguiti in ore non coincidenti con l'orario d'uso dei singoli locali.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. La DITTA, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie. Assume l'obbligo di fornire e dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, le divise, i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.
2. La DITTA dovrà garantire la presenza costante di almeno un operatore con funzione di custode negli orari indicati al precedente art. 10.

ART. 13 - PERSONALE DI SERVIZIO

1. Tutti i servizi e prestazioni incluse nel presente Capitolato Speciale sono effettuati direttamente dalla DITTA con mezzi e personale propri.
2. Il personale dovrà essere informato, formato e dotato di indumenti, mezzi e presidi igienico sanitari e dispositivi di protezione dagli infortuni idonei e specialistici ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, poiché la DITTA risulterà responsabile per le inadempienze e/o malattie professionali insorte.
3. Il personale sarà sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 14 - SPESE E ONERI A CARICO DELLA DITTA

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti al presente appalto, nessuno escluso o eccettuato tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, sono a totale carico della DITTA, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.
2. Lo stesso dicasi per tutte le spese e gli oneri attinenti:
 - a. l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi.
 - b. la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto.
 - c. a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone.
 - d. all'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati.
3. all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature che ritenesse occorrenti e di quanto altro necessari al fine dell'esecuzione dell'appalto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione rimarrà di esclusiva proprietà della DITTA. Fanno pure carico alla DITTA tutte le spese relative al contratto d'appalto, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. sui corrispettivi.

CAPO IV - RAPPORTI ECONOMICI CON LA DITTA E RAPPORTI TRA LA DITTA E ALTRI SOGGETTI

ART. 15 - IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA

1. Per tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, verrà riconosciuto alla DITTA un rimborso spese determinato a corpo come di seguito specificato e il cui valore, ai soli fini fiscali e contrattuali, è stabilito e stimato in presunti **€/mese 950,00 onnicomprensivi dal 01/09 al 30/06 di ogni stagione sportiva (10 mesi)** per tutte le opere, forniture e prestazioni a corpo del presente capitolato con decorrenza 01.03.2026 per anni uno eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni alle stesse condizioni. Tale cifra è comprensiva degli oneri per la sicurezza pari a €/mese 50,00.
2. Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto dal Comune in rate bimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura/ricevuta/attestazione di rimborso spese e dimostrazione della regolarità contributiva.
3. Prima della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione degli immobili oggetti del presente appalto.
4. Qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio, intenda rinnovare il contratto di ulteriori 2 anni il valore complessivo dell'appalto sarà complessivamente di €/anno. 19.000,00 per tutte le opere, forniture e prestazioni a corpo del presente capitolato per il quadriennio. Tale cifra è comprensiva degli oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00

ART. 16 – CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI

1. Nell'ambito del compito del Direttore dell'esecuzione di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, viene redatta la **contabilità** secondo le seguenti modalità:
 - a. **avvio dell'esecuzione** della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo; verrà redatto un verbale firmato dal Direttore e dall'esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
 - b. **verifica di conformità** (bimestrali) per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione; verrà redatto un apposito processo verbale dal quale risultano valutati gli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione effettuata. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'eventuale presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
 - c. **certificato** attestante l'avvenuta **ultimazione** delle prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Tale certificato viene trasmesso all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso; all'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il direttore dell'esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni all'esecutore anche ai fini dell'applicazione delle penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del servizio prestato.

ART. 17 - RAPPORTI CON IL COMUNE E CON LE IMPRESE CHE EFFETTUANO INTERVENTI DIVERSI

1. Ogni qual volta il Comune o qualsiasi Impresa autorizzata procede ad effettuare interventi di diversa natura, la DITTA consente, in ogni momento, l'accesso ai locali per l'effettuazione dei necessari lavori.

CAPO V - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

1. La DITTA assume, direttamente, in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali, potessero essere arrecati al Comune, al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione del Comune.
2. Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze alle prescrizioni di legge e di regolamenti generali e locali.
3. E' fatto obbligo alla DITTA di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del Rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale e del personale adibito ai servizi. A richiesta del Comune, la DITTA, senza che via sia contraddittorio, deve sostituire il personale inadoneo o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

ART. 19 - DENUNCIA EVENTI ECCEZIONALI

1. La DITTA ha l'obbligo di avvertire subito il Comune, prima telefonicamente e successivamente a mezzo fax o p.e.c., ove abbia conoscenza di eventi eccezionali dipendenti da fattori esterni e ad essa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio.
2. La DITTA deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l'appalto abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati.

ART. 20 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. La DITTA è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.
3. Nell'esecuzione dei lavori la DITTA dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita degli stessi e l'incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale e sollevando il Comune da ogni responsabilità.
4. La DITTA assume, altresì, ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti nelle palestre e spazi connessi ed imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
5. Inoltre è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nelle strutture sportive comunali.
6. La DITTA che gestisce il servizio si impegna a redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi che dovrà conservare ed aggiornare ai sensi del D.lgs. 81/2008.
7. La DITTA, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Comune, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie riferite allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
8. La DITTA è tenuta ad acquisire gli eventuali piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nelle palestre comunali, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla DITTA.

ART. 21 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto del servizio dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023; il ricorso al subappalto deve essere specificato in sede di offerta.
2. In entrambe i casi, gli oneri relativi sono a carico della DITTA che, comunque, resta l'unico referente contrattuale per il Comune.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui sopra e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

- 2.** Può essere richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo finale definitivo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; qualora il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 3.** La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'ART. 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 4.** La polizza bancaria o assicurativa, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dal contratto di appalto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta (VIA PEC) del Comune.
- 5.** Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e anche per l'applicazione di penali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della DITTA di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 6.** La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune.
- 7.** La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo spirare del sesto mese successivo alla scadenza del contratto di appalto; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 8.** L'importo della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

ART. 23 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

- 1.** La DITTA si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non osservino modi seri e cortesi, siano trascurati nell'eseguire il servizio e usino un comportamento o un linguaggio riprovevole, si rifiutino di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici e in generale non osservino le prescrizioni di cui al presente capitolato.
- 2.** La cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, ferme le responsabilità personali, per la risoluzione del contratto fra la DITTA e il Comune. Le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alle sanzioni a carico del personale saranno impegnative per la DITTA.

ART. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI

- 1.** La DITTA si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se la DITTA non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla DITTA stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 2.** L'inosservanza degli obblighi del presente art., accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà trattenute sul credito dell'Impresa, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 3.** Per quanto previsto nei precedenti commi la DITTA non potrà opporre eccezione al Comune né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

ART. 25 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, dal diritto nazionale, da contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto.
2. Per le finalità di cui sopra, l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, è obbligato ad applicare l'art. 37 del CCNL, relativo al personale dipendente delle cooperative sociali garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
3. A tale fine vengono forniti, nella documentazione di gara, i dati relativi alle unità di personale impiegato.

ART. 26 - SCIOPERI

1. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la DITTA è incaricata di pubblico servizio ed è tenuta a fornire le prestazioni di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente e nei limiti di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 e alla legge 11.03.2000 n. 83.

ART. 27 – ATTREZZI E MACCHINE

1. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dalla DITTA tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura delle palestre. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E., con l'obbligo di mantenerle, nel tempo, in perfetto stato di funzionalità.
2. Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune, assumendo la DITTA qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare durante l'espletamento dei servizi.
3. L'Amministrazione comunale potrà valutare l'acquisto di una lavapavimenti da mettere a disposizione della DITTA per pulire le aree delle palestre e degli spogliatoi da utilizzare per le pulizie ordinarie la cui manutenzione ordinaria/straordinaria sarà in capo alla DITTA;

ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della DITTA la quale ne è la sola responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti del Comune.
2. La DITTA è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire tutta la durata del contratto d'appalto.
4. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.
5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.
6. **La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale.**
7. **La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e, per danni a cose, di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).**
8. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune;

- b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.
- 9.** Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dalla DITTA coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale dell'appalto; a tale scopo:
- l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004;
 - l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto della DITTA nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

ART. 29 - INFORTUNI E DANNI

- La DITTA non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si verifichino, durante il corso dell'appalto, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà.
- L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane a totale carico della DITTA.
- La DITTA è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.
- La DITTA risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 30 – VERIFICA DEL SERVIZIO

- Il Direttore dell'Esecuzione sulla scorta delle ispezioni di verifica accerterà il livello del servizio eseguito. Eventuali difformità o inadempienze agli obblighi contrattuali definiti dal presente capitolato e dagli elaborati tecnici allegati, saranno oggetto di penale secondo le modalità descritte all'art.36.

ART. 31 - PENALITÀ

- L'inosservanza o l'inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico della DITTA contenute nel presente capitolato e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dall'Amministrazione del Comune, rendono passibile la DITTA di una penale, oltre all'obbligo di ovviare alla inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dal Comune, di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni infrazione contestata oltre all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore previste per ovviare all'inconveniente.
- Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, il Comune contesta l'insorta inadempienza al domicilio della DITTA a mezzo di lettera via posta elettronica certificata; la DITTA avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento.
- Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte alla verifica dell'appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.
- Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale pena risoluzione del contratto.

ART. 32 – CONTROVERSIE

- Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi con le procedure di cui all'art. 212 del D.Lgs. n° 36/2023.
- Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- Nelle more della risoluzione delle controversie la DITTA non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.
- Per la definizione di tutte le controversie che possono sorgere tra il Comune e l'appaltatore per l'interpretazione e l'esecuzione del servizio è competente il giudice ordinario del foro di Cuneo.

ART. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della DITTA, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'ART. 136 del Codice dei contratti;
- b. recidiva per inadempimento alle disposizioni del Comune riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti (massimo tre richiami scritti);
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte della DITTA senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Comune;
- j. inadempienza agli obblighi derivanti dall'appalto e, nonostante l'applicazione delle penali e le diffide del caso, la DITTA non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- k. reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore del 10% dell'importo contrattuale
- l. mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa delle penali;
- m. le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure la DITTA cede ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego;

2. mancata trasmissione delle attestazioni di partecipazione relative al personale di servizio ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale n. 7/R dell'8.08.2012. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della DITTA, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

- a. morte del titolare della DITTA, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio +
- b. scioglimento, cessazione od estinzione della DITTA
- c. sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta alla DITTA nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Comune e la DITTA oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario

finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Comune prima o contestualmente al pagamento.

ART. 35 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Comune, ai sensi dell'ART. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa che i dati personali della DITTA e quelli derivanti dall'applicazione del presente capitolato saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio segreteria nella responsabilità del Responsabile dei servizi al cittadino
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, e, con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del decreto citato.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erranei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

